

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EFFETTUAZIONE
DELLE SPESE DI
RAPPRESENTANZA**

Approvato con deliberazione di C.C. del 28.12.2022, n. 68

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità
- Art. 2 - Definizioni e principi generali
- Art. 3 - Soggetti autorizzati
- Art. 4 - Risorse finanziarie e criteri di spesa
- Art. 5 - Tipologia delle spese di rappresentanza
- Art. 6 – Casi di inammissibilità
- Art. 7 - Gestione amministrativa e contabile
- Art. 8 - Rendicontazione alla Corte dei conti e pubblicità
- Art. 9 - Responsabilità
- Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento individua i criteri e disciplina le modalità per l'effettuazione delle spese di rappresentanza istituzionale del Comune di Lanciano, nel rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento perseguono le seguenti finalità: garantire il contenimento della spesa pubblica, uniformare la gestione dell'Ente alla normativa vigente e ai principi elaborati dalla giurisprudenza contabile nonché semplificare le procedure amministrative e contabili connesse alle spese di rappresentanza.

Art. 2

Definizioni e principi generali

1. Le spese di rappresentanza sono voci di costo finalizzate a mantenere e/o accrescere il prestigio e la reputazione del Comune verso l'esterno, assolvendo il preciso scopo di consentirne l'intrattenimento di rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. In particolare, sono riconducibili a tale fattispecie le spese effettuate dal Comune per valorizzare il ruolo e la funzione di soggetto rappresentativo della comunità amministrata, la presenza nel contesto locale, nazionale e internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Le spese di rappresentanza sono necessariamente fruite da autorità e/o soggetti esterni particolarmente qualificati, poiché istituzionalmente rappresentativi dell'Ente al quale appartengono, potendo avere, tuttavia, tra i propri destinatari anche i cittadini amministrati.
3. Le spese di rappresentanza devono essere:
 - destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini;
 - effettuate garantendo la massima trasparenza e conoscibilità;
 - improntate a criteri di ragionevolezza, sobrietà, proporzionalità, adeguatezza e congruità rispetto alle finalità perseguite;
 - conformi ai principi di economicità, efficacia, efficienza e razionalità che governano l'azione amministrativa;
 - sostenute in concomitanza di eventi, la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di catalizzare l'attenzione della collettività amministrata sul ruolo e sulle attività del Comune.

Art. 3
Soggetti autorizzati

1. Le spese di rappresentanza per conto dell'Ente possono essere autorizzate dal Sindaco o dal Vice-Sindaco in sostituzione di quest'ultimo, previa verifica tecnico - economica di ammissibilità delle medesime da parte dell'Organo gestionale, per attività e iniziative inerenti alla rappresentatività degli Organo di vertice politico.
2. Il Presidente del Consiglio comunale e gli Assessori, previamente autorizzati ai sensi del precedente comma 1, possono effettuare spese di rappresentanza nell'ambito delle rispettive competenze.
3. La riconducibilità agli Organi di vertice politico esclude, pertanto, che la funzione di rappresentanza possa essere espletata dai dirigenti e dai dipendenti del Comune.

Art. 4
Risorse finanziarie e criteri di spesa

1. Tutte le spese, disciplinate dal presente Regolamento, sono effettuate entro i limiti dello stanziamento iscritto nel Bilancio di previsione annuale e pluriennale, dettagliato nel Piano Esecutivo di Gestione, approvato dalla Giunta Comunale.
2. L'utilizzo delle risorse finanziarie, destinate alle spese di rappresentanza, deve avvenire in aderenza ai criteri, di seguito elencati:
 - a) **ufficialità**, riferita alle attività che siano pubbliche e idonee a interessare ambienti qualificati o i cittadini amministrati, al fine di perseguire il pubblico interesse derivante dalla conoscenza diffusa dell'attività amministrativa;
 - b) **inerenza**, intesa nel senso che le spese devono essere strettamente connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, al fine di mantenerne o accrescerne il prestigio;
 - c) **sobrietà**, intesa come rispondenza a criteri di decoro contenimento;
 - d) **congruità**, nel senso che le spese devono essere commisurate alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento programmato e ai valori di mercato;
 - e) **proporzionalità o ragionevolezza**, nel senso dell'esclusione delle spese che esorbitino dalle strette e dirette esigenze segnate dal vincolo funzionale (mantenere o accrescere il prestigio dell'Ente);
 - f) **efficienza ed economicità**, quale rapporto tra spesa e prodotto;
 - g) **efficacia**, quale rapporto tra obiettivi e risultato;
 - h) **coerenza** delle spese di rappresentanza e dell'attività che vi è sottesa, con i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione;
 - i) **eccezionalità** della spesa, in quanto non rientrante in alcun modo nell'esercizio dell'attività ordinaria dei rapporti istituzionali e di servizio dell'Ente.

Art. 5
Tipologia delle spese di rappresentanza

1. In coerenza a quanto stabilito al precedente art. 2, sono considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per le seguenti finalità:

- a) ospitalità offerta in particolare occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali del Comune, a persone o autorità dotati della rappresentanza esterna nell'Ente di appartenenza, che abbiano rilevanza, sociale, politica, culturale e sportiva;
- b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, colazioni, pranzi o cene di lavoro ecc.) a ospiti ricevuti dai rappresentanti istituzionali dell'Ente, come individuati o autorizzati ai sensi del precedente art. 3, a persone o autorità che presentino le caratteristiche evidenziate nel presente articolo;
- c) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali e addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, in occasione: di cerimonie, inaugurazioni o manifestazioni promosse dal Comune, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'Ente, a condizione che le spese non siano previste nei piani e programmi finanziari che promuovono dette iniziative;
- d) atti di onoranza in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente purché si tratti di eventi nazionali o connessi alla cittadinanza;
- e) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, se derivino da motivi di reciprocità in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune e/o organi di altre Pubbliche amministrazioni italiane o straniere o di soggetti, personalità e delegazioni, italiane o straniere, in visita presso questo Ente oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune;
- f) targhe o oggetti di valore simbolico per omaggiare personalità che si siano particolarmente distinte in ambito nazionale o internazionale al fine di promuovere l'immagine dell'Ente.
- g) spese sostenute in occasione di gemellaggi quali strumenti per potenziare i rapporti di fraternità e gli scambi culturali ed economici tra il Comune di Lanciano e un Comune italiano o di Stato estero, a condizione che sussistano i requisiti di cui al precedente art. 2.

2. Le spese di rappresentanza possono riguardare spese per incontri conviviali, quali: pranzi, cene et similia (es. servizio bar) solo se non coinvolgono unicamente soggetti appartenenti all'Amministrazione, ma anche soggetti esterni, particolarmente qualificati, in quanto rappresentativi dell'Ente a cui appartengono e solo in occasione di manifestazioni ufficiali con esclusione degli incontri relativi a "normali rapporti istituzionali" ovvero relativi a organi e autorità che si incontrano per adempiere alla loro attività strettamente istituzionale.

Art. 6
Casi di inammissibilità

1. Sono escluse dalle spese di rappresentanza e, come tali, non sostenibili con oneri a carico dell'Ente:

- a) gli atti di mera liberalità;
- b) le spese di ospitalità, ristorazione, coffee break, brunch a favore di autorità o altri soggetti esterni particolarmente qualificati (istituzionalmente rappresentativi dell'Ente al quale appartengono) che si incontrano per adempiere prettamente alle proprie attività istituzionali o anche in veste non ufficiale;
- c) gli acquisti di acqua e di altri generi alimentari per il ristoro degli Amministratori dell'Ente durante le sedute di Giunta e Consiglio;
- d) gli omaggi a favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente (ad esempio, doni in occasione del pensionamento, rinfreschi o gadget natalizi a favore del personale dipendente);
- e) l'ospitalità e/o i pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni ecc.);
- f) le colazioni, pranzi e/o cene a esclusivo vantaggio di soggetti appartenenti all'Amministrazione;
- g) le spese connesse a premiazioni di tipo sportivo o culturale o per eventi turistico/culturali ricorrenti, effettuate dal rispettivo ufficio, nell'ambito delle iniziative ricomprese nei programmi di competenza;
- h) le spese per telegrammi di condoglianze, i necrologi e corone funebri in favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente o di loro familiari;
- i) le spese per manifesti, in occasione di ricorrenze nazionali, in quanto da ricomprendere nell'ambito delle spese di pubblicità;
- j) le spese per manifesti informativi, relativi a eventi di carattere sociale ed educativo in quanto da ricondurre alle spese di pubblicità; diversamente, se relative a eventi di carattere culturale o sportivo sono da ascrivere alle spese per attività culturali o sportive.
- k) contributi già disciplinati dal Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità di concessione di contributi, sussidi a persone ed Enti, approvato con delibera consiliare n. 67 del 19.05.1994 e ss.mm.ii..
- l) Attività di informazione e comunicazione pubblica di cui alla Legge 7 giugno 2000, n. 150 in materia di "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".

Art. 7
Gestione amministrativa e contabile

1. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal dirigente del Servizio competente, mediante adozione di apposita determinazione recante, per ogni singola spesa, adeguata, specifica e puntuale motivazione, con preciso riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti, al nesso con i fini istituzionali e alla non riconducibilità ai normali rapporti istituzionali e di servizio, alla qualificazione del soggetto destinatario dei beni e servizi oltreché alle circostanze di fatto nell'ambito delle quali la spesa viene sostenuta.
2. Tali spese sono liquidate a seguito di emissione di apposita fattura elettronica da inoltrare all'Ente, nel rispetto delle formalità dettate dalle leggi previste in materia.
3. Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere anticipate, eccezionalmente, dall'Economo comunale, previa verifica tecnico economica di ammissibilità da parte dell'Organo gestionale, in conformità alle modalità contemplate nel vigente Regolamento comunale di Contabilità, nel limite massimo di € 300,00. In tal caso la richiesta di anticipazione economica deve essere corredata da una dichiarazione, redatta a cura di uno dei soggetti indicati dall'art. 3, attestante la natura di rappresentanza della spesa da sostenere, con riguardo agli elementi indicati al comma 1 del presente articolo.

Art. 8
Rendicontazione alla Corte dei conti e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute nell'anno di riferimento sono elencate in apposito prospetto da allegare al rendiconto di gestione di cui all'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000 e trasmesse alla Corte dei conti nel rispetto delle modalità e dei termini di legge. Le spese di rappresentanza devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente nella competente sezione, presente in "Amministrazione trasparente".

Art. 9
Responsabilità

1. L'effettuazione di spese, con oneri a carico dell'Ente, al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Regolamento o, comunque, in mancanza dei necessari presupposti oggettivi, ove accertato anche dalle competenti Autorità giudiziarie, comporta responsabilità per danno erariale.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore nella data in cui acquista esecutività la relativa deliberazione consiliare di approvazione.